

IVA

La registrazione al MOSS

di **EVOLUTION**



Il D.Lgs. 42/2015 ha recepito le disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell'articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva, per le quali viene previsto che il luogo impositivo è quello in cui è stabilito il cliente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la procedura di iscrizione al MOSS.

Dal punto di vista nazionale, l'[articolo 2, D.Lgs. 42/2015](#) ha previsto che la **registrazione al MOSS** in Italia è ammessa esclusivamente per:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro ([articolo 74-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia ([articolo 74-sexies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l'opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio ([articolo 74-sexies, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)).

Il **numero di partita Iva** di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli *extra-UE* con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche in relazione all'opzione per il regime speciale ([articolo 74-sexies, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)).

Il [provvedimento AdE n. 122854/2014](#) ha definito le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione per avvalersi del MOSS a decorrere **dal 1° ottobre 2014**, in conformità con l'[articolo 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012](#).

La registrazione si riferisce:

- sia al “**regime UE**”, da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia;
- sia al “**regime non UE**”, da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nella UE.

La **registrazione** avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le **funzionalità** rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

- i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato**, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea**, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettua le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, al fine di completare il processo di registrazione:

1. il numero di identificazione Iva attribuito;
2. il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
3. la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, espresse in lingua inglese.

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191](#) ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia per:

- i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea**, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (**allegato A**);
- i soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato** o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (**allegato B**).

La registrazione ha effetto a decorrere dal **primo giorno** del **trimestre successivo** a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l'intenzione di avvalersi del **regime speciale**, fornendo le informazioni richieste.

I soggetti registrati al MOSS sono **esclusi** dal regime speciale se ([articolo 74-quinquies, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)):

- comunicano di non fornire più servizi digitali;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.

L'Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette un provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, contro il quale è possibile ricorrere ([articolo 54-ter, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)